



**82. ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE EX
ART. 555 COD. PROC. CIV.**

TRIBUNALE DI..... (1)

SEZIONE CIVILE

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE (2)

Il sottoscritto,..... (*inserire le generalità del creditore istante*), (C. F.:.....),
residente in..... ed elettivamente domiciliato in....., alla via....., n.....,
nello studio dell'Avv..... (C. F.:.....) –che lo rappresenta e difende giusta
procura stesa in calce al [a margine del] presente atto - che indica quale numero di
fax il....., e..... quale indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al
proprio ordine (3), nella qualità di creditore di..... (*indicare il debitore*),

PREMESSO

- che, in forza di..... (*indicare gli estremi del titolo esecutivo*), munito di
formula esecutiva in data.../.../... e notificato in data.../.../..., unitamente al pedis-
sequo atto di precetto (*oppure: cui è seguita in data.../.../..... la notifica dell'atto
di precetto*),..... è creditore nei confronti di..... (*inserire il debitore*) per com-
plessivi euro....., di cui euro..... per spese, euro..... per accessori, oltre gli
interessi a maturare fino al soddisfo e le spese successive al precetto, tra le quali
quelle del presente atto;

- che l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto è rimasta sen-
za effetto;

- che..... (*indicare il debitore esecutato*) risulta essere titolare di diritti reali
immobiliari, come emerso da indagini effettuate presso i pubblici registri (*oppure:
che l'istante ha iscritto ipoteca su beni appartenenti al debitore, in data.../.../.....,
al n..... R.G. ed al n..... R.P.*);

- che, pertanto, l'istante intende sottoporre a pignoramento i relativi beni;
tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

DICHIARA

di voler sottoporre ad esecuzione forzata i seguenti diritti reali su immobili,
nonché i relativi frutti, accessori e pertinenze, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., che
così si individuano (4)(5)(6)(7):

1) in danno di..... (*indicare il debitore, riportandone le corrette generalità*),
il diritto di..... sul bene (*indicare se terreno o fabbricato ed offrirne una breve
descrizione*) sito nel Comune di....., riportato al Catasto Terreni (*o, se del caso,*

Fabbricati) di detto Comune al Foglio n....., particella....., sub....., di are....., reddito dominicale euro....., reddito agrario euro....., bene gravato da ipoteca in favore di..... (*indicare se il creditore istante od altro creditore*), iscritta in data.../.../... presso la Conservatoria dei registri immobiliari di....., al n..... R.G. ed al n..... R.P.;

2) in danno di..... (*indicare il debitore, riportandone le corrette generalità*), il diritto di..... sul bene (*indicare se terreno o fabbricato ed offrirne una breve descrizione*) sito nel Comune di....., riportato al Catasto Terreni (*o, se del caso, Fabbricati*) di detto Comune al Foglio n....., particella....., sub....., di are....., reddito dominicale euro....., reddito agrario euro....., bene gravato da ipoteca in favore di..... (*indicare se il creditore istante od altro creditore*), iscritta in data.../.../... presso la Conservatoria dei registri immobiliari di....., al n..... R.G. ed al n..... R.P.;

3) in danno di..... (*indicare il debitore, riportandone le corrette generalità*), il diritto di..... sul bene (*indicare se terreno o fabbricato ed offrirne una breve descrizione*) sito nel Comune di....., riportato al Catasto Terreni (*o, se del caso, Fabbricati*) di detto Comune al Foglio n....., particella....., sub....., di are....., reddito dominicale euro....., reddito agrario euro.....

Luogo e data.

Avv.....

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto allo U.N.E.P. presso il Tribunale di.....:

visto l'atto di pignoramento immobiliare che precede;

atteso che, giusta..... (*indicare gli estremi del titolo azionato*),..... risulta creditore di....., per il complessivo importo di euro....., come da atto di precetto la cui intimazione ad adempiere è rimasta inevasa;

vista la richiesta avanzata dal creditore, e per esso dal suo difensore,

HO INVITATO

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice stesso, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice,

HO AVVERTITO

lo stesso che, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., può chiedere di sostitu-

re alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art. 569 cod. proc. civ., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale,

HO PIGNORATO

in forza dei titoli anzidetti, tutte i beni ed i diritti di cui mi è stata fornita la descrizione,

HO INGIUNTO

formalmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492 cod. proc. civ., al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si agisce *in executivis* i beni che si è inteso assoggettare ad espropriazione **(8)** e

HO NOTIFICATO

l'atto di pignoramento che precede a:

..... (*indicare il debitore esecutato*): segue la relata di notifica.

Luogo e data **(9) (10)**.

L'ufficiale giudiziario

.....

ANNOTAZIONI

- (1) A norma dell'art. 26 cod. proc. civ., per il procedimento esecutivo immobiliare è inderogabilmente competente il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
- (2) L'esecuzione immobiliare, regolata dagli artt. 555-596 cod. proc. civ., nonché dalle norme sull'espropriazione forzata in generale, può aver ad oggetto una pluralità di diritti: proprietà su beni immobili; usufrutto; nuda proprietà; diritto del concedente e dell'enfiteuta; di superficie. La dottrina e la giurisprudenza sono sostanzialmente concordi nell'escludere i diritti di uso e di abitazione, stante l'inalienabilità dei medesimi ex art. 1024 cod. civ. (Castoro). L'esecuzione immobiliare si estende anche ai frutti, agli accessori e alle pertinenze del bene aggredito (così il pignoramento di un terreno si estende

sul fabbricato che su di esso insiste, anche se realizzato in un momento successivo, ed il pignoramento di un bene concesso in locazione ricomprende i canoni corrisposti in esecuzione del contratto, quali frutti civili). Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale gli si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato, i beni e i diritti immobiliari che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492 cod. proc. civ. (di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano all'espropriazione e i frutti di essi). Immediatamente dopo la notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. Tali attività possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti (art. 555 cod. proc. civ.).

- (3) L'art. 83 cod. proc. civ. stabilisce che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- (4) Il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze ed i frutti della cosa pignorata, secondo quanto dispone l'art. 2912 cod. civ. In applicazione di tale norma, è stato ritenuto che anche il terreno latistante o circondante un edificio pignorato può, in concrete circostanze, essere considerato unica cosa con il bene pignorato, e quindi soggetto allo stesso pignoramento, ancorché non esplicitamente indicato in tale atto, al pari delle costruzioni che siano in rapporto di accessorietà o pertinenziale con il bene principale sottoposto all'esecuzione (Cass. civ., sez. VI – III, 11 febbraio 2011, n. 3359; Cass. civ., sez. II, 16 novembre 2000, n. 14863; Cass. civ., sez. II, 28 aprile 1993, n. 5002).
- (5) Il creditore ipotecario non può pignorare altri beni del debitore se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dalla predetta garanzia (art. 2911 cod. civ.). In caso contrario sarà possibile ottenere la riduzione del pignoramento o l'ordine di limitazione di cui all'art. 558 cod. proc. civ.
- (6) A norma dell'art. 555 cod. proc. civ., il diritto immobiliare che si intende espropriare deve essere identificato in relazione al bene di pertinenza, di cui occorre indicare gli estremi previsti dall'art. 2826 cod. civ. Secondo tale ultima disposizione, dettata in tema di garanzia ipotecaria, del bene che si vuole aggredire vanno indicati, nell'atto che costituisce il vincolo, il comune in cui si trova, la sua natura ed i dati di identificazione catastale. L'atto di pignoramento va poi riportato nei pubblici registri, mediante il meccanismo della trascrizione. Nell'ipotesi in cui nella nota vi siano omissioni od inesattezze, sono gli artt. 2665 e 2841 cod. civ. (dettati per le trascrizioni e per le iscrizioni ipotecarie ma comunemente ritenuti applicabili anche alla trascrizione

del pignoramento immobiliare) a stabilire il limite oltre il quale l'iscrizione o la trascrizione sono invalidi. Al riguardo, una invalidità appare ipotizzabile solamente quando l'omissione o l'inesattezza sia tale da generare incertezza sulle parti (debitore o creditore) o sull'identità dei beni interessati: si tratta di un principio costantemente affermato in giurisprudenza (cfr. Cass. civ., 4 dicembre 2012, n. 21758, per la quale, in tema di trascrizione, al fine di stabilire se ed in quali limiti un determinato atto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivo al contenuto della nota di trascrizione, unico strumento funzionale alla conoscenza, per gli interessati, del contenuto, dell'oggetto e del destinatario dell'atto. Ciò posto, a mente dell'art. 2665 cod. civ., è da ritenersi causa di invalidità della nota *de qua* non ogni generica omissione od inesattezza, ma soltanto la erronea indicazione inducente incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui l'atto si riferisce, tale non essendo – ad esempio – l'indicazione della partita IVA in luogo del codice fiscale, restando corretta l'indicazione della ragione sociale e della sede nella nota di trascrizione; è stata ritenuta, invece, determinare incertezza assoluta sulla persona cui si riferisce l'atto l'inesattezza nella nota di cui all'art. 2659 cod. civ. dell'indicazione della data di nascita del dante causa di un trasferimento immobiliare, dal momento che essa preclude ai terzi di conoscere l'esistenza di tale atto secondo gli ordinari criteri nominativi di tenuta dei registri immobiliari: Cass. civ., sez. II, 7 giugno 2013, n. 14440). Se, viceversa, non vi è incertezza, l'omissione o l'inesattezza può essere emendata (art. 2841, secondo comma, cod. civ.) attraverso il procedimento di rettifica. Il legislatore della riforma, con la l. 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto nel codice civile due nuovi articoli che hanno un'importante ricaduta sotto il profilo processuale. L'art. 2668-bis cod. civ., sotto la rubrica "durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale", dispone che la trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non è rinnovata prima che scada detto termine. Per ottenere la rinnovazione, si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria. In luogo del titolo si può presentare la nota precedente. Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'art. 2664 cod. civ. (conservazione dei titoli). Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalità, la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'art. 2659 cod. civ. (nota di trascrizione), se queste risultano dai registri medesimi. L'art. 2668-ter cod. civ., rubricato "durata dell'efficacia della trascrizione del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili", estende l'operatività dell'art. 2668-bis cod. civ. anche alla trascrizione del pignoramento immobiliare e del

sequestro conservativo sugli immobili. Si discute se la cessazione di efficacia della trascrizione determini la chiusura anticipata del processo esecutivo, come sembra preferibile, ovvero se la successiva rinnovazione – ove non sia *medio tempore* intervenuta la pronuncia di improseguibilità – valga a sanare il vizio; la ratio della novella – sanzionare l'inerzia di chi non curi il rinnovo della formalità – suggerisce che il giudice, nell'esercizio del potere-dovere di verificare la sussistenza dei requisiti perché il processo esecutivo giunga ad un'utile conclusione, controlli d'ufficio l'efficacia della trascrizione del pignoramento, accertando l'impossibilità che la procedura prosegua in difetto di tempestiva rinnovazione della formalità.

- (7) Ove l'oggetto del pignoramento sia un bene in comunione legale, essendo questa una comunione senza quote (nella quale i coniugi sono solidalmente titolari di un diritto avente ad oggetto tutti i beni di essa e rispetto alla quale non è ammessa la partecipazione di estranei, trattandosi di comunione finalizzata - a differenza della comunione ordinaria - non già alla tutela della proprietà individuale, ma piuttosto a quella della famiglia, che può sciogliersi nei soli casi previsti dalla legge ed è indisponibile da parte dei singoli coniugi, i quali, tra l'altro, non possono scegliere quali beni farvi rientrare e quali no, ma solo mutare integralmente il regime patrimoniale, con atti dalla forma solenne opponibili ai terzi soltanto con l'annotazione formale a margine dell'atto di matrimonio), l'espropriazione per crediti personali di uno solo dei coniugi, secondo l'orientamento fatto proprio da Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6575, deve rivolgersi nei confronti del bene nella sua interezza e non per la metà “con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione”. Non sono applicabili, pertanto, né la disciplina dell'espropriazione di quote di cui all'art. 599 ss. cod. proc. civ., perché il bene appartiene ad altro soggetto solidalmente per l'intero – ed il pignoramento della quota implicherebbe una inammissibile costituzione di un diritto reale prima non esistente – e perché la procedura potrebbe concludersi con l'ingresso di un estraneo nella comunione, attraverso l'assegnazione o la vendita della quota, né la disciplina dell'espropriazione contro il terzo non debitore, perché è eccezionale e quindi insuscettibile di applicazione analogica l'assoggettamento a procedura esecutiva di un individuo che debitore non è. Conseguentemente, la modalità individuata per la espropriazione di un bene immobile in comunione legale a fronte di debiti personali di un coniuge viene ravvisata nella necessaria sottoposizione a pignoramento per l'intero, nei limiti dei diritti nascenti dalla comunione legale, con conseguente messa in vendita o assegnazione e scioglimento della comunione legale limitatamente a quel bene (scioglimento che si perfeziona al momento del trasferimento della proprietà del bene - e, quindi, per gli immobili, con la pronuncia

del decreto di trasferimento, tanto in caso di vendita che di assegnazione – e che determina il diritto del coniuge non debitore, in applicazione dei principi generali sulla ripartizione del ricavato della comunione al momento del suo scioglimento, al controvalore lordo del bene nel corso della stessa procedura esecutiva, senza che possa farglisi carico delle spese della procedura esecutiva); dall'assoggettamento del coniuge non debitore all'espropriazione del bene in comunione legale, per credito personale verso l'altro coniuge, discende che il primo diviene soggetto passivo dell'esecuzione, con diritti e doveri identici a quelli del coniuge debitore esecutato (in concreto, diviene necessaria la notificazione anche al coniuge non debitore del pignoramento, come pure l'applicazione nei suoi riguardi degli artt. 498 e 567 cod. proc. civ..p.c. civ., vale a dire la necessità dell'avviso ai suoi creditori iscritti personali e del deposito della documentazione c.d. ipotecaria almeno ventennale a lui relativa, al fine di non pregiudicare i diritti di terzi validamente costituiti anche da lui sul medesimo bene).

- (8) Sebbene in passato, sulle orme di una parte della dottrina, la Suprema Corte abbia affermato la giuridica inesistenza dell'atto di pignoramento privo dell'ingiunzione al debitore (cfr. Cass. civ., Sez. III, 10 marzo 1999, n. 2082; Cass. civ., Sez. III, 26 aprile 1995, n. 4621), l'indirizzo espresso più di recente (Cass. civ., Sez. III, 1 febbraio 2002, n. 1308; Cass. civ., Sez. III, 23 gennaio 1998, n. 669), è nel senso della nullità relativa, sanabile con il mancato esperimento dell'opposizione agli atti nel termine di cui all'art. 617 cod. proc. civ.
- (9) Immediatamente dopo la notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione al competente conservatore dei registri immobiliari, che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note. Queste attività possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra (art. 555, secondo e terzo comma, cod. proc. civ.).
- (10) L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Si rammenta, infine, che con la novella del 2006 è stato previsto che il creditore pignorante debba depositare il titolo esecutivo e il precetto entro dieci giorni (e non più cinque) dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'art. 555 ultimo comma cod. proc. civ. (ossia quando il creditore procedente compia gli adempimenti in sostituzione dell'ufficiale giudiziario), la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore di registri immobiliari.



**83. ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
CON MOBILI DI ARREDO EX ARTT. 555 E 556 COD.
PROC. CIV.**

TRIBUNALE DI..... (1)

SEZIONE CIVILE

ATTO DI PIGNORAMENTO IMMOBILIARE

CON MOBILI DI ARREDO (2)

Il sottoscritto,..... (*inserire le generalità del creditore istante*), (C. F.:.....),
residente in..... ed elettivamente domiciliato in....., alla via....., n.....,
nello studio dell'Avv..... (C. F.:.....) –che lo rappresenta e difende giusta
procura stesa in calce al [a margine del] presente atto - che indica quale numero di
fax il....., e..... quale indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al
proprio ordine (3), nella qualità di creditore di..... (*indicare il debitore*),

PREMESSO

- che, in forza di..... (*indicare gli estremi del titolo esecutivo*), munito di
formula esecutiva in data.../.../... e notificato in data.../.../..., unitamente al pedis-
sequo atto di precetto (*oppure: cui è seguita in data.../.../..... la notifica dell'atto
di precetto*),..... è creditore nei confronti di..... (*inserire il debitore*) per com-
plessivi euro....., di cui euro..... per spese, euro..... per accessori, ed oltre
gli interessi a maturare fino al soddisfo e le spese successive al precetto, tra le
quali quelle del presente atto;

- che l'intimazione di pagamento contenuta nell'atto di precetto è rimasta sen-
za effetto;

- che..... (*indicare il debitore esecutato*) risulta essere titolare di diritti reali
immobiliari, come emerso da indagini effettuate presso i pubblici registri (*oppure:
che l'istante ha iscritto ipoteca su beni appartenenti al debitore, in data.../.../.....,
al n..... R.G. ed al n..... R.P.*);

- che, pertanto, l'istante intende sottoporre a pignoramento i relativi beni, oltre
a tutti i mobili che l'arredano e che l'ufficiale giudiziario rinverrà in sede di ese-
cuzione (4);

tutto ciò premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso,

DICHIARA

di voler sottoporre ad esecuzione forzata i seguenti diritti reali su immobili,
nonché i relativi frutti, accessori e pertinenze, ai sensi dell'art. 2912 cod. civ., che
così si individuano (5)(6)(7):

1) in danno di..... (*indicare il debitore, riportandone le corrette generalità*), il diritto di..... sul bene (*indicare se terreno o fabbricato ed offrirne una breve descrizione*) sito nel Comune di....., riportato al Catasto Terreni (*o, se del caso, Fabbricati*) di detto Comune al Foglio n....., particella....., sub....., di are....., reddito dominicale euro....., reddito agrario euro....., bene gravato da ipoteca in favore di..... (*indicare se il creditore istante od altro creditore*), iscritta in data.../.../... presso la Conservatoria dei registri immobiliari di....., al n..... R.G. ed al n..... R.P.;

2) in danno di..... (*indicare il debitore, riportandone le corrette generalità*), il diritto di..... sul bene (*indicare se terreno o fabbricato ed offrirne una breve descrizione*) sito nel Comune di....., riportato al Catasto Terreni (*o, se del caso, Fabbricati*) di detto Comune al Foglio n....., particella....., sub....., di are....., reddito dominicale euro....., reddito agrario euro....., bene gravato da ipoteca in favore di..... (*indicare se il creditore istante od altro creditore*), iscritta in data.../.../... presso la Conservatoria dei registri immobiliari di....., al n..... R.G. ed al n..... R.P.;

3) in danno di..... (*indicare il debitore, riportandone le corrette generalità*), il diritto di..... sul bene (*indicare se terreno o fabbricato ed offrirne una breve descrizione*) sito nel Comune di....., riportato al Catasto Terreni (*o, se del caso, Fabbricati*) di detto Comune al Foglio n....., particella....., sub....., di are....., reddito dominicale euro....., reddito agrario euro.....

Luogo e data.

Avv.....

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto allo U.N.E.P. presso il Tribunale di.....:

visto l'atto di pignoramento immobiliare che precede;

atteso che, giusta..... (*indicare gli estremi del titolo azionato*),..... risulta creditore di....., per il complessivo importo di euro....., come da atto di precetto la cui intimazione ad adempiere è rimasta inevasa;

vista la richiesta avanzata dal creditore, e per esso dal suo difensore,

HO INVITATO

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice dell'Esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice stesso, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice,

HO AVVERTITO

Io stesso che, ai sensi dell'art. 495 cod. proc. civ., può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma dell'art. 569 cod. proc. civ., la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale,

HO PIGNORATO (8)

in forza dei titoli anzidetti, tutte i beni ed i diritti di cui mi è stata fornita la descrizione,

HO INGIUNTO

formalmente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 492 cod. proc. civ., al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si agisce *in executivis* i beni che si è inteso assoggettare ad espropriazione (9) e

HO NOTIFICATO

l'atto di pignoramento che precede a:

..... (*indicare il debitore esecutato*): segue la relata di notifica.

Luogo e data (10)(11).

L'ufficiale giudiziario

.....

ANNOTAZIONI

- (1) A norma dell'art. 26 cod. proc. civ., per il procedimento esecutivo immobiliare è inderogabilmente competente il tribunale del luogo in cui si trova l'immobile.
- (2) L'art. 83 cod. proc. civ. stabilisce che quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- (3) L'esecuzione immobiliare, regolata dagli artt. 555-596 cod. proc. civ., nonché dalle norme sull'espropriazione forzata in generale, può aver ad oggetto una